

*Al comma 3, sostituire le parole:* per il presidente della provincia e il consiglio provinciale *con le seguenti:* degli organi elettivi della provincia.

**2. 4.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole da:* degli organi provinciali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli organi elettivi della provincia di Foggia o di Bari, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

**2. 5.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani e il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari e di Foggia nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

**2. 6.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi delle province di Bari e di Foggia continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle rispettive circoscrizioni, come delimitate dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**2. 7.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 518 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI**

**ART. 3.**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 3.**

*Al comma 1, sostituire le parole:* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo,

**3. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole da:* dell'articolo 75 *fino alla fine del comma con le seguenti:* dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

**3. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*.

**3. 3.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 518 – Sezione 5)****ARTICOLO 4 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI****ART. 4.**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.

5. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 4.**

*Al comma 1, sostituire le parole: entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.*

**4. 1.** La Commissione.

*(Approvato)*

**(A.C. 518 – Sezione 6)****ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI****ART. 5.**

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Barletta-Andria-Trani per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Bari e Foggia, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle tre popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in

proporzione alle dimensioni territoriali dei tre enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle tre province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio delle province di Bari e Foggia, dei fondi di spettanza della provincia di Barletta-Andria-Trani.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 5.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. — 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le province di Bari e Foggia e la provincia di Barletta-Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

**5. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 518 — Sezione 7)**

**ARTICOLO 6 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI**

**ART. 6.**

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore

della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.

**(A.C. 518 — Sezione 8)**

**ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI**

**ART. 7.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 7.**

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 518 — Sezione 9)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati

dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);

la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;

appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al

trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.

\* 9/518/1. Zorzato, Giudice.

La Camera,

premessi che:

le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);

la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;

appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente

di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinata, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.

\* 9/518/2. Garnero Santanchè, Armani, Alberto Giorgetti, Peretti, Giudice.

La Camera,

nell'ambito dell'istituzione della sesta provincia pugliese, con triplice denominazione, vista la rilevanza storico artistica culturale della città di Trani che già nel 1963 era punto di riferimento dell'intero Mediterraneo, in quell'anno infatti a Trani furono emanati gli *Ordinamenta Maris*, il primo codice marittimo e poiché sin dal 1585 Trani è stato capoluogo di provincia dal momento che Filippo II d'Asburgo vi stabilì la sede della sacra regia udienza che comprendeva provincia, prefettura e comando dell'esercito,

impegna il Governo

ad attribuire alla città di Trani i seguenti uffici: la prefettura, la questura, il comando provinciale dell'Arma dei carabinieri, il comando provinciale della Guardia di finanza, la direzione provinciale del tesoro e gli altri uffici disponibili all'istituzione della nuova provincia.

9/518/3. Carlucci.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 21 del Testo unico sugli enti locali, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 133 e 117 della Costituzione detta una serie di criteri in grado di garantire un adeguato grado di rappresentatività alla proposta dei comuni, titolari del diritto d'iniziativa e specificatamente

che la proposta sia approvata dalla maggioranza dei comuni dell'area interessata;

lo stesso articolo 21 del testo unico stabilisce che le regioni emanino norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni predetti dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove province;

dall'indagine conoscitiva sulla « Istituzione di nuove province » condotta dalla I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati va emergendo, netta e chiara, l'esigenza di attribuire autonoma dignità ad alcune realtà territoriali che, si contraddistinguono per diverse ragioni rispetto al territorio di cui fanno attualmente parte e che potrebbero utilmente collocarsi in questo innovativo contesto costituzionale, riconsiderando la struttura e la funzione stessa della provincia attuale quale forma di aggregazione territoriale intermedia;

emerge dalla predetta relazione che vanno promosse e viste con favore quelle proposte dirette a dare adeguato riconoscimento ad aree di particolare interesse sotto il profilo economico, sociale e culturale dotate di specifica individualità;

elementi sintomatici, riferibili all'esigenza di creare nuovi organismi provinciali possono richiamarsi:

a) l'unitarietà, e l'omogeneità storica, sociale, culturale ed economica dei territori interessati;

b) l'importanza economica e la solidità della relativa struttura produttiva;

c) la tendenza a creare vere e proprie reti industriali;

d) la significatività dei dati statistici e demografici;

e) l'esistenza nel territorio interessato di importanti uffici e strutture statali, giudiziarie, scolastiche, universitarie e sanitarie nonché di importanti associazioni industriali;

f) la presenza di notevoli ed attrezzati servizi pubblici;

g) la densità abitativa, edilizia ed industriale;

h) la presenza sul territorio di rilevanti iniziative promozionali ed anche sportive;

i) la presenza di beni culturali ed ambientali e paesaggistici di notevole interesse;

j) l'esigenza di risolvere problematiche connesse alla viabilità stradale;

l'istituzione di nuove province deve sottintendere la presenza di condizioni indispensabili per accrescere l'efficienza di aree che possono così migliorare ed aumentare i propri livelli di competitività

capaci di razionalizzare l'organizzazione interna del distretto e favorire armonicamente lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'intero territorio;

impegna il Governo

a valutare sollecitamente e con attenzione le iniziative legislative che hanno ad oggetto l'istituzione di nuove province nel rispetto delle previsioni normative richiamate ed in linea con i parametri sopra indicati.

9/518/4. Russo, Blasi, De Laurentiis, Mondello.

**PROPOSTE DI LEGGE: TANONI; ZAMA: ISTITUZIONE  
DELLA PROVINCIA DI FERMO (900-1126)**

**(A.C. 900 – Sezione 1)**

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA  
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Ciascuno dei comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia di Fermo se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tale adesione è approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione di ciascun comune.

**2. 6.** Ruggieri.

**(A.C. 900 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano approvati gli emendamenti 4.3 e 5.4 della Commissione, riformulati in un unico emendamento ai sensi del presente parere;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 4.3 e 5.4 della Commissione, a condizione che l'emendamento 5.4 sia formulato come parte consequenziale dell'emendamento 4.3

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 5.2 e 6.1 Ruggieri, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

**(A.C. 900 – Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, nell'ambito della regione Marche.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.*

1. 1. Ruggieri.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. La provincia di Ascoli Piceno assume la seguente denominazione: « Ascoli Piceno — Fermo ».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifica della denominazione della provincia di Ascoli Piceno.

1. 2. Duca.

**(A.C. 900 — Sezione 4)**

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Fermo è composta dai seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Mòrico, Montapone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montèlparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Cor-

rado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

2. 1. Ruggieri.

*Al comma 1, sopprimere la parola: Amandola,*

2. 2. Ruggieri.

*Al comma 1, sopprimere le parole: Montefalco Appennino, Montefortino,*

2. 3. Ruggieri.

*Al comma 1, sopprimere la parola: Smerillo,*

2. 4. Ruggieri.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , Civitanova Marche.*

2. 5. Ruggieri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Ciascuno dei comuni di cui al comma 1 partecipa alla provincia di Fermo se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tale adesione è approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione di ciascun comune.

2. 6. Ruggieri.

**(A.C. 900 – Sezione 5)****ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i territori dei comuni di cui all'articolo 2 cessano di fare parte della provincia di Ascoli Piceno.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 3.**

*Sopprimerlo*

**\*3. 1.** Ruggieri.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo*

**\*3. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 900 – Sezione 6)****ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. La provincia di Ascoli Piceno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Ascoli Piceno.

4. Fino all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Fermo, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 4.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,*

**4. 2.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno*

**4. 1.** Ruggieri.

*Al comma 2, sostituire le parole: da un commissario nominato dal Ministro dell'interno con le seguenti: , non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il*

commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 910.360 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di euro 16.896.911 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 15.394.971, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto ad euro 1.501.940, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 3.** *(Nuova formulazione)* La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'Assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'Assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**4. 4.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole:* per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale *con le seguenti:* degli organi elettivi della provincia.

**4. 5.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole da:* degli organi provinciali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

**4. 6.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle

prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

**4. 7.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi della provincia di Ascoli Piceno continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**4. 9.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*. — 1. Entro il termine di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Ascoli Piceno e di Fermo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 maggio 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*.

**4. 01.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 900 — Sezione 7)**

#### ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 4, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: nel*

termine di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo.

**5. 3.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno*

**5. 1.** Ruggieri.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 4.600 milioni con le seguenti: 50 milioni di euro*

**5. 2.** Ruggieri.

**(A.C. 900 – Sezione 8)**

**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Fermo per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle

due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dei fondi di spettanza della provincia di Fermo dal bilancio della provincia di Ascoli Piceno.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. – 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Ascoli Piceno e la provincia di Fermo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

**6. 3.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 90 con la seguente: 70.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: 10 con la seguente: 30*

**6. 1.** Ruggieri.

*Al comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 31 dicembre*

**6. 2.** Ruggieri.

**(A.C. 900 – Sezione 9)**

**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli

altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Fermo.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dalla data del loro insediamento.

#### PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 7.

*Al comma 1, sostituire le parole da: sono attribuiti fino alla fine del comma con le seguenti:* rimangono nella competenza degli organi e uffici della provincia di Ascoli Piceno.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**7. 2.** Ruggieri.

#### (A.C. 900 – Sezione 10)

#### ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

#### (A.C. 900 – Sezione 11)

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della Giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);

la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;

appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinata, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.

\* 9/900/1. Zorzato, Giudice.

La Camera,

premesso che:

le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte

corrente di competenza del Ministero della Giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);

la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;

appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.

\* 9/900/2. Alberto Giorgetti, Peretti, Armani.

## INTERPELLANZA URGENTE

**(Sezione 1 - Presunte irregolarità relative ad una gara di appalto del comune di Guastalla - Reggio Emilia)**

**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della giustizia, per sapere — premesso che:

in data 1° agosto 2003, uno degli interpellanti ha presentato presso gli uffici della squadra mobile della questura di Reggio Emilia una denuncia su presunti illeciti nella gestione di una gara di appalto del comune di Guastalla (Reggio Emilia);

l'appalto riguardava l'erogazione di un servizio di ristorazione in alcuni servizi comunali e la gara si è conclusa con l'aggiudicazione all'unico concorrente partecipante ammesso, che è la Cir srl di Reggio Emilia;

il presunto illecito riguarderebbe un *file* di testo pubblicato nel sito del comune di Guastalla, relativo alla gara d'appalto citata, che, visti i dati di proprietà di tale *file* di testo, sembrerebbe prodotto su *computer* licenziato alla Cir srl —:

se non si ravvisino irregolarità da parte del comune di Guastalla (Reggio Emilia), avendo pubblicato un bando che sembrerebbe essere stato prodotto da un *computer* licenziato alla Cir srl, unica vincitrice del bando;

se l'amministrazione comunale di Guastalla abbia ottemperato agli obblighi di legge relativi alla pubblicità dei bandi ed alla trasparenza amministrativa;

se, ad oggi, in merito alla vicenda oggetto di denuncia siano state avviate indagini.

(2-00924)

« Cè, Polledri ».

(14 ottobre 2003)